



--	--	--	--

Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell' "Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)";

Visto l'art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Visto l'art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

Dato atto che, per effetto del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell'art. 3, della legge 23/12/1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d'imposta, devono essere disposte con una unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;

Vista la relazione del responsabile dell'ufficio tributi, redatta in conformità alle direttive impartite da questa Giunta Comunale, dalla quale si evidenzia:

– il gettito realizzato, per detta imposta, nell'anno 2003 (anno che precede quello cui si riferiscono le tariffe determinate con la presente deliberazione);

– le aliquote nonchè le riduzioni e le detrazioni d'imposta proposte per l'anno 2004;

– il gettito presunto, in applicazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni d'imposta come sopra proposte;

Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di:

– reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d'istituto;

– assicurare l'equilibrio del bilancio 2004;

– esercitare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, la facoltà concessa dall'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

di potere determinare, per l'anno 2004, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonchè le riduzioni e le detrazioni d'imposta nelle misure proposte;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonchè delle norme di cui all'art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 24.06.1998, n. 213 recante:

*"Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della L. 17 dicembre 1997, n. 433."*;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno F.L. 35 in data 12.12.1998, recante: "Istruzioni agli Enti locali sulle certificazioni in Euro";

Visto che, per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche che testualmente recita:

" 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale

all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Visto il “Regolamento comunale per l’ applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 51, in data 28-11-2003;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Con voto unanime;

### D E L I B E R A

1) di fissare per l’anno 2004, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	2	3
1	Unità immobiliare adibita ad abitaz. Principale del soggetto passivo	4
2	Unità immobiliari diverse dall’abitazione principale del soggetto passivo	4
3	Aree edificabili ai sensi del Piano Urbanistico Comunale in vigore	4

2) di determinare per l’anno 2004, le riduzioni e le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Riduzione d’imposta %	Detrazione d’imposta - (Euro in ragione annua)
1	2	3	4
	Nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale		

1	Unità immobiliare adibita ad abitaz. Principale del soggetto passivo	0	103,29
2	Unità immobiliari diverse dall'abitazione principale del soggetto passivo	0	0
3	Aree edificabili ai sensi del Piano Urbanistico Comunale in vigore	0	0

3) dare atto:

- a) che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore, all'ultimo gettito annuale realizzato;
  - b) che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all'art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- 4) Di rendere la presente immediatamente esecutiva.